

Sessione POLIZIA GIUDIZIARIA

**Pacchetto sicurezza: riflessi sull'attività di
Polizia Giudiziaria per gli appartenenti
alla Polizia Municipale.**

Relazione di:

Roberto Mangiardi
Comandante
Corpo Polizia Municipale
Genova

Il Decreto-Legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della Legge 24 luglio 2008, n. 125, nell’attribuire ai Sindaci nuovi poteri in materia di “sicurezza urbana”, ha delineato nuovi scenari operativi che non solo forniscono più adeguati strumenti per contrastare alcune forme di illeciti particolarmente “allarmanti”, ma contemplanano una più intensa partecipazione della polizia municipale al “sistema sicurezza” del nostro Paese.

Infatti, gli articoli 6, 7 e 8 del provvedimento legislativo in esame, rubricati rispettivamente: *Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale, Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio, Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno*, contengono, quasi sotto traccia, riformulazioni di norme preesistenti, che incidono non poco sull’attività operativa quotidiana della polizia municipale.

In particolare, i primi due commi del riformulato art. 54 del Testo Unico sull’Ordinamento degli enti Locali

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

- a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.*

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza

hanno determinato, a mio avviso, una modifica dell’art 3 della Legge Quadro 7 marzo 1986, n. 65,

3. Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

alterandone la sua impostazione logico-sistematica.

Evidenziamo che la cooperazione della polizia municipale – termine il quale riteniamo che il legislatore abbia voluto utilizzare non come mero sinonimo di collaborazione, – non è più prevista, di volta in volta, per specifiche operazioni, ma in via continuativa, seppur nell’ambito delle direttive

di coordinamento del Ministro, e non è più specificato il limite dell' ambito delle proprie attribuzioni per la polizia locale.

La previsione normativa comporta quindi un ruolo attivo di polizia di prevenzione generale da parte della Polizia Locale, in quanto la "messa a disposizione" avviene per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico, nonché polizia giudiziaria.

Dall'esegesi del testo si evince, altresì, che non è più prevista la possibilità (a dire il vero alquanto teorica) per il Sindaco di determinare il contingente numerico di addetti che possono essere sottratti alle esclusive attività di polizia locale per essere impiegati in attività di prevenzione generale.

La previsione comporta un significativo mutamento delle modalità tecnico-operative del servizio istituzionale di presidio del territorio, nonché un adeguamento dell' addestramento, dei mezzi, delle dotazioni ed anche della "mentalità" del personale.

La seconda novità consiste nel fatto che i piani di coordinamento di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato

Il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell'Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attività d'istituto, del Corpo della Guardia di finanza, con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell' ambito di specifiche intese con la predetta autorità, prevedendo anche l'istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.

possono ora realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni **diversi da quelli dei maggiori centri urbani.**

Mancando ancora il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, che determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato, rimaniamo allo stato di ipotesi operative.

Tuttavia riteniamo di dover evidenziare le presumibili difficoltà di attuazione in realtà non metropolitane, dove il numero degli addetti e le risorse strumentali ed organizzative sono sovente in stato di ancor più forte sofferenza, con il risultato conseguente di abbandonare le tradizionali attività istituzionali di vigilanza proprie delle funzioni di polizia locale per far fronte agli obblighi di polizia di prevenzione generale.

Non proprio coerente con l'impostazione sopra delineata appare la disposizione relativa all'accesso della polizia municipale alle banche dati:

*Il personale della polizia municipale **addetto ai servizi di polizia stradale** accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della*

*direzione generale della motorizzazione civile e può accedere, in deroga all'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale **in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza** può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.*

*1-bis. Il personale di cui al comma 1 **addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza** può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.*

Il combinato disposto di detta norma con il novellato comma 5 bis del nuovo art. 54 T.U.E.L. sembra, inoltre, attribuire alla polizia municipale compiti di "polizia dell'immigrazione", i cui riflessi, attese le molteplici fattispecie criminali contenute nel testo unico sull'immigrazione e gli stranieri, comporteranno un'esponentiale aumento delle attività di polizia giudiziaria.

Rinviano alle relazioni successive la disamina e gli approfondimenti sui singoli istituti contenuti nel pacchetto sicurezza, ed in attesa dell'acquisizione della forma di legge per le fattispecie nuove che sono contenute nei disegni di legge al momento della stesura del presente lavoro ancora all'esame delle Assemblee Legislative, ci sia consentito esprimere, in conclusione, qualche "personalissima" considerazione.

Il "sistema sicurezza", proprio perché ambisce ad essere sistema, deve favorire l'integrazione ed evitare le duplicazioni delle competenze istituzionali, valorizzando gli aspetti peculiari delle singole specializzazioni delle varie organizzazioni di polizia.

Ben venga, quindi, una razionalizzazione della dislocazione delle forze di polizia sia per quanto riguarda l'ubicazione delle sedi che per quanto concerne gli ambiti territoriali di presenza operativa.

Ben venga il riconoscimento di una partecipazione "cooperativa" della polizia municipale ai dispositivi di sicurezza pubblica, purché non ne sia snaturata la "mission": il nostro *target* è la cosiddetta "area del buon vivere" che è importante tanto quanto l'area del penalmente rilevante.

Un sistema sbilanciato a favore di quest'ultima, attribuendo alla polizia locale assorbenti compiti di supplenza, in un'ottica di una disinvoltata applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà, non crediamo possa essere la migliore risposta all'esigenza di legalità che viene manifestata da più parti sociali.

Un coacervo di organizzazioni dove ognuno è competente per tutto, anche in spregio alle specifiche consolidate competenze, dove la programmazione cede il passo alla gestione quotidiana dell'emergenza, spesso dettata dall'emozione che suscita un fenomeno, dove l'Ente locale deve sostituirsi allo Stato, è un sistema farraginoso, competitivo e non collaborativo, destinato a tralasciare il controllo di ampi spazi di legalità.

Riteniamo, invece, che sia doveroso da parte nostra intensificare la nostra attività nell'assolvimento dei compiti di polizia locale, nelle sue molteplici fattispecie: stradale, annonaria, commerciale, edilizia, amministrativa.

Così facendo saranno perseguiti due risultati: uno diretto ed uno mediato.

Il risultato diretto – che poi è quello atteso dalla generalità delle persone – è il contrasto a quelle forme di devianza che quotidianamente aggrediscono la qualità della vita nelle città: piccoli e grandi prepotenze, soprusi, atti di ineducazione varia posti in essere da persone “per bene” (che non si sentono, né sono, criminali) nell'esercizio di attività ontologicamente lecite, che però devono essere sviluppate ponendo in essere accorgimenti e cautele per non recare pregiudizio o danno ad altri.

Il risultato mediato è consequenziale: una più incisiva presenza sul territorio comporta inevitabilmente l'imbattersi in forme di devianza di natura criminale, ricomprese nella categoria delle micro-criminalità – in massima parte reati predatori – che determinano il comune sentire di percezione di insicurezza.

Per questo compito riteniamo la Polizia Municipale sia pronta.

Serve ancora un po' di coraggio: consentire, nelle forme e nei modi che garantiscano la riservatezza e l'utilizzo corretto, l'accesso alle informazioni necessarie per poter affrontare con cognizione di causa tutte le situazioni operative, concorrendo alla auspicata sinergia fra agenzie di sicurezza.